



SENT. N° 29/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

Giudice

Adriana Del Pozzo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. 21509 del registro di Segreteria, proposto dal sig. E. R. (C.F. *Omissis*), rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, del Foro di Palermo, i quali hanno indicato gli indirizzi di posta elettronica certificata dove effettuare le comunicazioni e le notificazioni (francescoleone@pec.it, simona.fell@pec.it), presso il cui studio è elettivamente domiciliato

contro

l'INPS, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Fuochi ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Regionale in Genova

nonché contro

il Ministero della difesa, costituitosi per mezzo del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, in persona del

	Capo Servizio Trattamento Economico p.t..	
	Letto il ricorso ed esaminati gli atti ed i documenti della causa.	
	Udito nella pubblica udienza del 21 marzo 2025 l'avv. Fuochi per l'INPS ed	
	all'esito della camera di consiglio in pari data.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con ricorso depositato il 15 aprile 2024, il sig. E., premesso di essere stato	
	dipendente dell'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 16 dicembre 2008, ti-	
	tolare della pensione n. <i>Omissis</i> , calcolata con il sistema misto, e di avere in-	
	vano avanzato domanda amministrativa nelle date del 16 febbraio 2024 e 19	
	febbraio 2024, chiede il ricalcolo della quota retributiva del trattamento pen-	
	sionistico in godimento con applicazione del coefficiente di rendimento del	
	44% della base pensionabile, di cui all'art. 54 del d.P.R. n.1092 del 1973, la-	
	mentando che gli sia stata applicata la minore e più sfavorevole aliquota del	
	35% di cui al precedente art. 44.	
	Richiamati i tratti normativi essenziali del sistema di calcolo c.d. "misto" della	
	pensione e la giurisprudenza di questa Corte sviluppatasi in tema di applica-	
	zione dell'aliquota del 44% ai militari che, come lui, alla data del 31 dicembre	
	1995 non avessero maturato "almeno quindici anni" di servizio utile, il ricor-	
	rente conclude per l'accertamento e la declaratoria del suo diritto alla riliqui-	
	dazione del trattamento pensionistico in godimento con applicazione della per-	
	centuale del 2,44% così come stabilito dalle Sezioni Riunite di questa Corte	
	con la sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ, il tutto con decorrenza dalla data di	
	collocamento in congedo, con condanna di parte convenuta alla corresponsione	
	di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre arretrati maturati (con interessi e	
	2	

	rivalutazioni di legge su ciascun rateo) ed adeguamento del trattamento cor-	
	rente, previo annullamento e/o disapplicazione di qualsivoglia provvedimento	
	sotteso, inerente, connesso, o comunque preparatorio o consequenziale che sia	
	di ostacolo al riconoscimento del diritto medesimo; con vittoria delle spese, da	
	distrarsi in favore dei procuratori, che si dichiarano antistatari.	
	Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio, per mezzo del Comando	
	Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale Amministrativo, con	
	memoria depositata il 16 settembre 2024, nella quale dà atto, fornendone prova	
	documentale, di aver provveduto a riliquidare il trattamento pensionistico del	
	ricorrente concludendo, pertanto, per la declaratoria della cessazione della ma-	
	teria del contendere <i>“tenendo indenne l’Amministrazione convenuta dal paga-</i>	
	<i>mento delle spese di giudizio”</i> .	
	L’INPS si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 1° ottobre 2024,	
	corredata da documentazione, nella quale il difensore adduce che l’Istituto ha	
	posto in pagamento la pensione nel nuovo importo rideterminato dal Comando	
	Generale dell’Arma Carabinieri da erogarsi con la rata di dicembre 2024. Il	
	patrocinio rileva che la riliquidazione è stata effettuata nei limiti della prescri-	
	zione quinquennale a far data dalla domanda e, ove occorra, eccepisce l’inter-	
	venuta prescrizione per i ratei anteriori, concludendo per la declaratoria della	
	cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.	
	All’udienza dell’11 ottobre 2024, la difesa del ricorrente ha chiesto un rinvio	
	ad udienza successiva al mese di dicembre, al fine di verificare l’effettiva rili-	
	quidazione della pensione del suo assistito, richiesta alla quale la difesa	
	dell’INPS non si è opposta. La trattazione della causa è stata quindi rinviata al	
	31 gennaio 2025.	
	3	

	A tale udienza, nessuno è comparso per la parte ricorrente e per l'Arma dei	
	Carabinieri e l'avv. Fuochi, richiamandosi alla comparsa di costituzione, ha	
	insistito nelle conclusioni ivi rassegnate. Il Giudice, preso atto dell'assenza del	
	ricorrente, non constando alcunché in merito agli esiti della verifica che il me-	
	desimo si era riservato di compiere circa l'effettiva riliquidazione del proprio	
	trattamento pensionistico e non avendo fornito notizie al riguardo neppure la	
	difesa resistente, ha rinviato la discussione all'udienza del 21 marzo 2025,	
	dando termine per il deposito di note fino a dieci giorni prima e di eventuali	
	repliche fino a cinque giorni prima.	
	All'udienza odierna, nessuno è comparso per il ricorrente e per il Comando	
	Generale dell'Arma dei Carabinieri e l'istituto previdenziale ha insistito per la	
	declaratoria della cessazione della materia del contendere richiamando le con-	
	clusioni già rassegnate quanto al regolamento delle spese di lite.	
	Esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione, dando lettura	
	del dispositivo in aula.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	La cessazione della materia del contendere si verifica allorché sopravvenga	
	una situazione che elimini la ragione della controversia fra le parti e queste,	
	dandosi reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione so-	
	stanziale dedotta in giudizio, sottopongano al giudice conclusioni conformi in	
	tal senso (Cass. Sez. Lavoro, n. 2063/2014 e Cass. civ., Sez. III, n. 16150/2010)	
	oppure quando, mancando tale accordo, sia allegato un fatto sopravvenuto, ri-	
	tenuto idoneo a determinare appunto la cessazione della materia del contendere	
	da una sola parte, che, scrutinato dal giudice, sia reputato soddisfattivo del diritto	
	4	

	azionato, con conseguenti accertamento e declaratoria del venir meno dell'in-	
	teresse ad agire e a contraddire, ovvero dell'interesse ad ottenere un risultato	
	utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del	
	giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese appre-	
	state dal convenuto (<i>ex multis</i> , v. Cass., sent. n. 6676/2015). In tale evenienza,	
	il regolamento delle spese giudiziali avviene alla stregua del sostanziale rico-	
	noscimento di una soccombenza virtuale (Cass. civ. Sez. III, n. 28622/2019;	
	Sez. Liguria, n. 117/2022).	
	L'istituto in questione, forgiato dalla giurisprudenza e attraverso di essa intro-	
	dotto espressamente nella normativa processuale tributaria (art. 46 del decreto	
	legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e, con applicazione decorrente dal 1° gen-	
	naio 2026, art. 95 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175) e ammi-	
	nistrativa (art. 34, comma 5, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), trova	
	pacificamente applicazione oltre che nel processo civile anche in quello giu-	
	scontabile alla stregua dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché	
	del rinvio dinamico previsto dall'art. 7, comma 2, c.g.c.. Il verificarsi di tale	
	fattispecie estingue, dunque, il dovere del giudice di pronunciarsi sulla fonda-	
	tezza della domanda introduttiva del processo in quanto viene meno l'interesse	
	ad una decisione dell'organo giurisdizionale, con conseguente efficacia estin-	
	tiva del giudizio. Orbene, nel caso che ne occupa, stante la richiesta delle parti	
	resistenti e il comportamento processuale della parte ricorrente che, di fatto, ha	
	abbandonato il giudizio, senza però contestare alcunché in merito alla docu-	
	mentata riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, evidente-	
	mente confermando l'avvenuto conseguimento del risultato cui mirava con il	
	ricorso, può, dunque, procedersi alla dichiarazione della cessazione della	
	5	

	materia del contendere.	
	Quanto al regolamento delle spese di lite, si ritengono sussistenti i presupposti	
	per disporre l'integrale compensazione.	
	Si osserva innanzitutto che, nella specie, la competenza a provvedere sull'in-	
	vocata riliquidazione della pensione spetta all'Amministrazione già datrice di	
	lavoro, in quanto il ricorrente è stato collocato in quiescenza anteriormente al	
	subentro in materia dell'INPDAP (cui è poi succeduto l'INPS), avvenuto il 1°	
	gennaio 2010 in virtù dell'Intesa con il Ministero della difesa con la quale si è	
	convenuto che, a partire dalla predetta data, l'Istituto assumesse le competenze	
	in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti del personale	
	dell'Arma dei Carabinieri collocato direttamente nella posizione di "riserva" o	
	"congedo assoluto" (Cfr. Circolare INPDAP n. 22 del 18 settembre 2009).	
	Si osserva altresì che se, da un lato, l'atto introduttivo è stato notificato a en-	
	trambe le parti resistenti il 23 aprile 2024, successivamente all'adozione, da	
	parte del Ministero della difesa, della circolare del 29 ottobre 2021, contenente	
	istruzioni per l'applicazione dell'art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,	
	in conformità alla citata pronuncia nomofilattica delle Sezioni Riunite di que-	
	sta Corte n. 12/2021/QM/SEZ, nei confronti del personale che non avesse ma-	
	turato "almeno quindici anni" di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995,	
	dall'altro, non può tralasciarsi di considerare che detta circolare prevede che	
	<i>"nei confronti dei soggetti destinatari di provvedimenti definitivi di pensione</i>	
	<i>ordinaria e/o privilegiata [segnatamente cessati nella posizione della riserva</i>	
	<i>o del congedo assoluto ante 1° gennaio 2010, ..., si precisa che si potrà pro-</i>	
	<i>cedere al riesame dei relativi trattamenti solo su iniziativa di parte, fatta salva</i>	
	<i>la disciplina preclusiva dettata dagli artt. 204 e ss. del D.P.R. n. 1092/1973".</i>	
	6	

